

**REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**

<<OMISSIS>>

Art. 8 – Criteri di riduzione del canone per attività rilevanti per fini di interesse generale

1. A seguito delle procedure di cui al precedente art. 5 – 1° comma, i soggetti di cui al precedente art. 6, qualora operanti senza fini di lucro, con gli scopi statuari elencati nella successiva tabella ed in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2 nonché, con l'esclusione delle Contrade di Siena, titolari di uno specifico rapporto convenzionale con l'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività di riconosciuto pubblico interesse a favore dei cittadini residenti nel Comune di Siena, possono essere assegnatari, previa determinazione dirigenziale e con le forme giuridiche di cui al precedente articolo, di beni immobili di proprietà comunale o in ogni modo nella disponibilità dell'Amministrazione, con una riduzione del canone di locazione o di affitto, precedentemente determinato con le modalità indicate all'art. 7, e nella misura indicata dal seguente prospetto:

Riduzione percentuale del canone	Scopo statutario soggetto beneficiario
30%	Attività ricreative e del tempo libero
50%	<ul style="list-style-type: none"> - Tutela, valorizzazione e promozione dell'educazione e della formazione, dell'ambiente e della fauna, della cultura, dell'arte, della musica e delle attività di interesse storico artistico. - Tutela dei diritti civili ed umanitari.
70%	- Contrade di Siena
90%	<ul style="list-style-type: none"> - Assistenza sociale e socio-sanitaria - Assistenza sanitaria operante nel mondo dell'handicap - Protezione civile
100%	Uno qualsiasi degli scopi sopra elencati, a condizione che il soggetto beneficiario svolga attività gratuita in grado di generare introiti diretti a favore dell'amministrazione, superiori all'importo del canone di locazione applicato